

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

78° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	10
5 ^a - Bilancio	»	14
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	19
10 ^a - Industria	»	42
11 ^a - Lavoro	»	45
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	51

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	52
4 ^a - Difesa - Pareri	»	55
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	56
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	59

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	60
--------------------	-------------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1996

27ª Seduta

Presidenza del Presidente

PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

*INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C21ª, 0010ª)*

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nel senso di procedere immediatamente all'esame della richiesta del dottor Salvatore Frasca, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 1996.

Richiesta del dottor Salvatore Frasca, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 1996
(R135 000, C21ª, 0018ª)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi il dottor FRASCA, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori BERTONI, CALLEGARO ed il PRESIDENTE.

Congedato il dottor Frasca, la Giunta apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori CALLEGARO, BERTONI, RUSSO, CAPALDI, CÒ, FASSONE ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera infine, all'unanimità, di chiedere al giudice procedente la sospensione del procedimento e la trasmissione di copia

degli atti, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555.

È infine rinviato il seguito dell'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1996

82^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1866) Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, recante differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo

(Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore BESOSTRI si pronuncia favorevolmente circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il senatore GUERZONI concorda con il relatore, ma considera generiche le motivazioni addotte per il differimento dei termini, che sono riferite al generale andamento del settore, in un contesto che potrebbe rivelarsi non mutato una volta scaduto il nuovo termine.

Il senatore MAGNALBÒ condivide il contenuto del provvedimento, reso necessario dallo stato in cui versa il sistema previdenziale nel settore agricolo, e precisa che nella Commissione competente è in corso di esame un progetto di riforma organico, al quale il differimento dei termini disposto dal decreto risulta senz'altro funzionale.

Il sottosegretario PIZZINATO ricorda che il sistema previdenziale nel settore agricolo attraversa una grave crisi e che nel mese di dicembre sarebbero pervenuti a scadenza diversi termini di adempimento, con grave danno per gli interessati. Espone quindi alcuni dati relativi all'andamento dei conti previdenziali nel settore agricolo e assicura l'impegno del Governo per una ridefinizione complessiva del sistema, con partico-

lare riguardo alla revisione delle aliquote e alla realizzazione di un nuovo catasto agricolo.

La Commissione, quindi, esprime un parere favorevole, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(1867) Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, recante finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996

(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PARDINI illustra il provvedimento e si sofferma sulle motivazioni di necessità e di urgenza, rilevando in particolare che senza le misure contenute nel decreto-legge vi sarebbero gravi conseguenze anche per i cittadini, in particolare per la disponibilità di farmaci necessari. Propone quindi la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore PELLEGRINO condivide la valutazione del relatore, ma rileva l'esigenza di un intervento complessivo di razionalizzazione, in un contesto di vera e propria barbarie ordinamentale, nella quale si verifica l'insorgenza di debiti adespoti, con pronunce giurisprudenziali oscillanti e interventi legislativi dapprima rivolti a ordinare la materia e quindi ispirati a un intento di rottura con il sistema precedente, che non chiarisce in particolare la titolarità dei debiti pregressi. Vi è il rischio, in proposito, anche di pronunce di illegittimità costituzionale, con un impatto notevole sull'equilibrio del sistema.

Il senatore SCHIFANI esprime la sua opinione contraria al riconoscimento dei presupposti costituzionali, rammentando che nell'esame del decreto-legge n. 530 del 1996 era stato proposto, da senatori della sua parte politica, un apposito ordine del giorno rivolto a ridefinire per lo stesso anno il tetto della spesa farmaceutica, proprio nella misura indicata nel provvedimento in esame. Quest'ultimo, d'altra parte, è inopinatamente motivato in ragione della breve agitazione dei titolari delle farmacie e postula anche una sorta di sanatoria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti da parte dei componenti la Commissione unica per il farmaco. Dopo aver censurato l'indirizzo contraddittorio, da parte del Governo, su una questione di notevole importanza finanziaria e sociale, conferma l'opposizione della sua parte politica al provvedimento in esame.

Il sottosegretario PIZZINATO precisa che in assenza del decreto in esame vi sarebbe un aumento della spesa, mentre le unità sanitarie locali non sarebbero in condizioni di provvedere: pur riconoscendo un andamento contraddittorio nei provvedimenti adottati in materia, annette tale inconveniente allo stato di agitazione insorto nel settore in epoche recenti. Assicura peraltro che il Governo intende assumere iniziative risolutive e rigorose, per garantire la coerenza del sistema.

Il relatore PARDINI osserva che il decreto in esame costituisce il tentativo di far cessare definitivamente il precedente sistema di gestione, assicurando le condizioni per intraprendere un nuovo indirizzo: una volta effettuata la ricognizione delle posizioni debitorie, infatti, si potrà intervenire in modo più ordinato.

Il senatore TOMASSINI lamenta che il Governo e la maggioranza parlamentare non abbiano colto l'occasione del decreto-legge n. 530 del 1996 per adottare alcune misure contenute nel decreto in esame e proposte a suo tempo con appositi emendamenti e ordini del giorno. Considera non persuasivo l'argomento della necessità sopravvenuta, in assenza di interventi organici e nel tentativo di riversare sulle regioni un problema proprio della finanza statale. Ritiene, pertanto, che il provvedimento in esame sia privo dei presupposti costituzionali.

La Commissione, quindi, si pronuncia positivamente sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

*SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1851 E N. 1852
(A007 000, C01^a, 0035^a)*

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di procedere alla discussione congiunta dei disegni di legge n. 1851 e n. 1852, considerata l'affinità di contenuto, restando inteso che in fase di votazione si procederà separatamente.

IN SEDE DELIBERANTE

(1851) *Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(1852) *Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione congiunta, disgiunzione del seguito della discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE propone che sui due disegni di legge – stante la concessione per materia – si svolga una discussione congiunta, limitatamente alle fasi procedurali della relazione e della discussione generale. Conviene la Commissione.

Il relatore BESOSTRI riferisce quindi congiuntamente sui disegni di legge in titolo, precisando che il primo di essi, in conformità all'intesa corrispondente, consente all'Unione delle comunità ebraiche di accedere al sistema di ripartizione della quota pari all'8 per mille di gettito dell'IRPEF, in base alle scelte dei contribuenti. Di conseguenza, viene ridotta la misura massima delle erogazioni liberali, deducibili in sede di dichiarazione dei redditi, a favore delle predette comunità, equiparandola a quella prevista per le altre confessioni religiose. Osserva, in proposi-

to, che fino alla decorrenza del nuovo sistema di contribuzione (tre anni dopo il periodo di imposta successivo all'entrata in vigore della legge), le comunità ebraiche non potranno beneficiare neanche della maggiore deducibilità fiscale, precedentemente prevista con una sfasatura a suo avviso inopportuna. Ne deriva, comunque, l'esigenza di un'approvazione sollecita, in modo che l'entrata in vigore sia anteriore al 1° gennaio 1997. Segnala, inoltre, che sarebbe necessario approvare un'apposita legge, per assicurare alle comunità ebraiche la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti a garantire i benefici previdenziali riservati dalla normativa vigente agli *ex* perseguitati per cause razziali, che attualmente sono a carico delle comunità e degli enti da cui dipendono.

Quanto al disegno di legge n. 1852, si tratta di consentire alle Chiese avventiste del 7 giorno di accedere al riparto proporzionale del gettito derivante dai redditi sui quali non è stata operata una scelta esplicita a favore delle confessioni religiose o dello Stato.

Si apre la discussione generale congiunta.

Il senatore VEGAS rileva che per la prima volta, con il disegno di legge n. 1852, conforme alla corrispondente intesa, si prevede la ripartizione della quota di gettito tributario relativo a redditi di contribuenti che non hanno formulato esplicitamente una scelta sulla destinazione dell'8 per mille, anche a favore di una confessione non cattolica. Osserva che tale modalità di ripartizione è stata prevista finora solo dall'accordo di revisione dei Patti Lateranensi, concluso nel 1985, e di conseguenza in una sede normativa da considerare di rango superiore a quella di attuazione delle intese con le confessioni religiose non cattoliche, alla stregua degli articoli 7 e 8 della Costituzione. D'altra parte, egli condivide il contenuto dell'innovazione, pur rilevando, in via generale, che la ripartizione su base proporzionale del gettito derivante da redditi di contribuenti che non hanno operato una scelta esplicita, può configurare una sorta di prevaricazione della loro volontà. Rileva, inoltre, che con la novità introdotta dal disegno di legge n. 1852, e dalla relativa intesa, vi sarà un sistema non omogeneo nella destinazione di risorse alle diverse confessioni non cattoliche: tale circostanza assumerà presumibilmente un aspetto molto più problematico quando diverrà attuale un'intesa con le confessioni islamiche.

Si sofferma quindi sul regime di ripartizione delle quote di gettito d'imposta riservate alle confessioni religiose, che a suo avviso, in base alla normativa vigente, non dovrebbero seguire il criterio del numero di contribuenti che hanno scelto l'una o l'altra destinazione, quanto piuttosto un criterio di corrispondenza con l'entità della quota di imposta destinata allo scopo. Tale risultato può essere conseguito con una corretta interpretazione della normativa vigente, applicabile direttamente dal Ministero delle finanze, che dispone degli strumenti tecnici necessari per verificare l'entità delle quote di gettito. Osserva, in proposito, che il riferimento al numero dei contribuenti dissimula obiettivamente anche una sorta di rilevazione delle preferenze religiose dei cittadini, ciò che suscita dubbi di opportunità e di legittimità, mentre il riferimento all'entità delle quote di gettito assicura una valutazione esclusivamente finanziaria, da considerare senz'altro preferibile. Ritiene quanto mai opportuno,

pertanto, pervenire a un'applicazione corretta del sistema, nel senso da lui indicato, anche per assicurare la necessaria parità di trattamento, che non può essere ottenuta con il sistema applicativo finora realizzato. Di conseguenza, preannuncia un ordine del giorno che impegni il Governo a garantire un'applicazione della normativa vigente conforme al suo stesso principio ispiratore.

Il presidente VILLONE ritiene che il senatore Vegas abbia sollevato alcune questioni di notevole rilevanza, particolarmente in tema di pari trattamento tra le diverse confessioni religiose.

Il relatore BESOSTRI ritiene che una questione irrisolta sia quella della ripartizione dei proventi tributari derivanti da redditi di contribuenti che non hanno formulato scelte esplicite, ma considera inopportuno modificare i disegni di legge in discussione, in quanto ciò determinerebbe la necessità di una revisione delle corrispondenti intese. Si dichiara pertanto favorevole alla formulazione di ordini del giorno in sede di approvazione.

Il sottosegretario VIGEVANI si rimette alle valutazioni della Commissione, condivide l'indirizzo esposto dal relatore e, sulla questione sollevata dal senatore Vegas, si riserva di esprimere l'orientamento del Governo, avendone verificato i presupposti.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito della discussione dei due disegni di legge - essendosi conclusa la fase della discussione generale - proseguirà disgiuntamente nella prossima seduta.

IN SEDE REFERENTE

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente VILLONE comunica che il senatore Andreolli ha ritenuto di rinunciare all'incarico di relatore sul disegno di legge in titolo. Assumendo provvisoriamente l'incarico, il Presidente ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato per domani, mercoledì 18 dicembre.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1996

66ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ATTIVAZIONE DI UN NUMERO TELEFONICO IN MATERIA DI EVASIONE FISCALE
(A007 000, C02ª, 0022ª)

La senatrice SCOPELLITI denuncia l'attivazione di un numero telefonico in materia di evasione fiscale, le cui modalità di regolamentazione sembrano lesive dei diritti dei cittadini e tali da ricordare i peggiori esempi degli stati di polizia.

Chiede che la Commissione discuta il problema quanto prima per giungere alla necessaria riprovazione di quanto sta accadendo.

Il PRESIDENTE, preso atto delle dichiarazioni della senatrice Scopelliti, assicura che acquisirà tempestivamente il regolamento di questo nuovo servizio telefonico per distribuirlo ai componenti della Commissione che delibererà sulle iniziative da realizzare.

IN SEDE REFERENTE

(964) CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta della sede deliberante)

Riprende l'esame sospeso il 5 novembre.

Il senatore CALVI, relatore sul provvedimento, considerato lo spirito unitario con cui il Comitato ristretto ha lavorato, auspica che la Commissione chieda il passaggio in sede deliberante del disegno di legge in discussione.

Il senatore BATTAGLIA si pronuncia in senso favorevole alla trattazione in sede deliberante.

Il senatore CIRAMI ritiene che la Commissione debba fare un ulteriore passo avanti rispetto a quello già compiuto con il lavoro del Comitato ristretto, prevedendo la revisione e l'aggiornamento del momento valutativo sulle prove tramite la modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale. Non manifesta tuttavia contrarietà all'ipotesi del passaggio alla sede deliberante.

Il senatore GRECO manifesta apprezzamento per il testo elaborato dal Comitato ristretto anche se la modifica dell'articolo 192 del codice di rito appare importante e necessaria, specialmente per quanto riguarda la disciplina dei riti alternativi. Aderisce alla richiesta di sede deliberante.

Il sottosegretario AYALA preannuncia che il Governo presenterà entro breve termine disegni di legge relativi al riordino dei riti alternativi.

Si esprimono in senso favorevole ad avanzare la richiesta di trasferimento del provvedimento in sede deliberante, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori RUSSO, MELONI, FOLLIERI, CALLEGARO, SALVATO e GASPERINI, che motiva la sua adesione con il carattere eminentemente tecnico del disegno di legge in questione.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire l'assenso dei rappresentanti dei Gruppi oggi non presenti in Commissione prima di inviare al Presidente del Senato la richiesta di riassegnazione.

Propone quindi di fissare il termine per gli emendamenti al testo elaborato dal Comitato ristretto a domani alle ore 13. Il rappresentante del GOVERNO chiede la fissazione di un termine di poco più lungo.

Il senatore BERTONI sottolinea che l'importanza del testo in discussione necessita di un maggiore approfondimento e ritiene eccessiva la fissazione di un termine per gli emendamenti così ravvicinato nel tempo. Ritiene inoltre necessaria un'adeguata integrazione della documentazione a disposizione dei membri della Commissione.

Il senatore RUSSO condivide le osservazioni del senatore Bertoni e propone che il relatore faccia, nella giornata di domani, una esposizione del contenuto del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE si pronuncia per la maggiore concentrazione possibile dei lavori della Commissione su provvedimenti il cui contenuto è ben conosciuto da tutti i senatori.

Ribadisce le necessità di fissare il termine per gli emendamenti a domani alle ore 14.

La Commissione concorda.

Il senatore BERTONI sostiene che è necessario chiedere il parere della 1ª Commissione permanente sul testo del Comitato ristretto.

Il relatore CALVI sottolinea che la 1ª Commissione permanente ha già dato parere favorevole al testo del disegno di legge n.964 che è più ampio del testo licenziato dal Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(399) PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza

(1245) Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti, sospeso l'11 dicembre.

Il senatore FASSONE, sottolinea anzitutto l'importanza fondamentale, per la razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario, del tema in discussione che ha già avuto una prima attuazione con alcune modifiche del codice di procedura penale.

Dopo aver sottolineato i benefici derivanti dalla riforma in esame, che rappresenta una attuazione del dettato costituzionale, sostiene che essa comporta una semplificazione delle questioni procedurali, la specializzazione dei magistrati, la possibilità di una equa redistribuzione dei carichi di lavoro fra pretura e tribunale, un risparmio di spesa per gli uffici, la riduzione dell'avvicendamento dei magistrati e la riduzione del numero di magistrati titolari di incarichi direttivi. Purtroppo però una riforma di questo tipo non può non essere collegata almeno alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, al provvedimento sulla competenza penale del giudice di pace, all'individuazione di un nuovo rito per il giudice monocratico e alla revisione dello strumento tabellare.

Fra le quattro riforme sopra elencate sottolinea che la più urgente (che deve cioè assolutamente andare di pari passo con quella del giudice unico) è quella della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Si dichiara tuttavia consapevole delle forti resistenze che si verificheranno a questo proposito e ritiene che, per superarle, sarebbe forse possibile ipotizzare l'esistenza a livello locale di sezioni distaccate di sedi centrali maggiori che potrebbero valutare il numero di magistrati da adibire, a seconda delle esigenze, alle sezioni locali.

Si sofferma quindi sui criteri di individuazione delle materie di competenza collegiale o monocratica, che dovrebbero essere omogenei sia per il settore penale che per quello civile; manifesta preoccupazione per le dimensioni che verrebbero ad assumere gli uffici giudiziari in alcune metropoli a seguito della pedissequa attuazione della riforma in oggetto, senza la previsione di correttivi.

Il senatore MELONI, ricordato il principio costituzionale di non sottrazione al giudice naturale dei cittadini, sostiene che nei disegni di legge in esame non si comprende a sufficienza la collocazione e il funzionamento dei giudici di secondo grado, permanendo il rischio di obbligare gli utenti della giustizia a recarsi in sedi territorialmente molto lontane dalle loro residenze. Sottolinea che vanno perciò riviste profondamente le circoscrizioni giudiziarie in modo da venire incontro

alle esigenze dei cittadini che, anche in Sardegna, rischiano di essere sottoposti a disagi notevoli.

Dopo essersi quindi soffermato sulla necessità di pensare anche ad una diversa strutturazione del processo amministrativo - che appare altrettanto urgente rispetto a quello civile e penale - sostiene che ogni ufficio giudiziario deve essere posto nelle condizioni di funzionare regolarmente sia per quanto riguarda la presenza dei magistrati che per quanto riguarda la dotazione di personale e di strutture logistiche.

Il senatore BERTONI prende la parola per dichiarare che appare indispensabile acquisire dal Governo, prima di prendere qualsiasi decisione in materia, un elenco completo delle preture, dei tribunali e delle corti di appello esistenti sul territorio nazionale nonché il quadro organico dei magistrati ad essi assegnati.

Il senatore BUCCIERO si associa alla richiesta del senatore Bertoni.

Il senatore PREIONI si associa alla richiesta del senatore Bertoni, ma domanda al rappresentante dell'Esecutivo di fornire anche il quadro degli uffici giudiziari che risulterebbe a seguito della completa attuazione del provvedimento in discussione. Ritiene inoltre indispensabile avere precise informazioni sui costi che la riforma in discussione farà gravare sul bilancio pubblico.

Il senatore GASPERINI chiede di conoscere dal Governo il numero delle decisioni dei giudici di pace e quale sia la percentuale delle stesse che è stata annullata dai giudici di appello.

Il sottosegretario AYALA auspica di poter dare risposta quanto più possibile sollecita alla domanda del senatore Gasperini dal momento che il Ministero sta attuando un monitoraggio sull'attività dei giudici di pace.

Riguardo poi alla richiesta del senatore Bertoni in merito alla mappa degli uffici giudiziari, sostiene che il Governo sarà in grado di fornire un quadro della situazione attuale. Ritiene invece, in merito alla richiesta del senatore Preioni, che sia prematuro prefigurare il quadro futuro degli uffici giudiziari poichè tale materia è appunto l'oggetto della delega, pertanto il quadro sarà chiaro una volta che tale delega sarà esercitata dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1996

43ª Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e Giarda.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1706-quinques) Quarta nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il documento presentato dal Governo è volto a modificare il bilancio di previsione dello Stato per il 1997 alla luce di taluni fatti nuovi emersi successivamente alla definizione della precedente Nota di variazioni.

In particolare, si rende necessario diminuire i diversi capitoli di bilancio che tenevano conto degli oneri finanziari di decreti-legge che, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, non sono stati più reiterati. Al fine di consentire il finanziamento dei disegni di legge ordinari che fanno salvi gli effetti di tali decreti e ne ripropongono il complessivo contenuto sono incrementate le tabelle A e B della legge finanziaria.

In conseguenza delle riduzioni già intervenute sui tassi di interesse, è apparso opportuno inoltre prevedere una diminuzione per oltre 7.000 miliardi degli oneri per interessi iscritti su diversi capitoli di bilancio.

Infine, talune altre modifiche sono motivate dalla esigenza di tener conto delle variazioni al disegno di legge collegato che, sulla base delle valutazioni del Governo, hanno comportato minori risparmi di spesa a cui si fa fronte attraverso riduzioni di capitoli di bilancio.

Il senatore VEGAS, dopo aver sottolineato che la presentazione di una Nota di variazioni autonoma nel corso dell'esame del bilancio rappresenta una novità rispetto alla prassi finora seguita, esprime considerazioni critiche riguardo alla riduzione di un capitolo ordinario di bilan-

cio, operata nella Nota, per la copertura di minori risparmi di spesa contenuti nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria. Sottolinea, in proposito, che tale operazione contabile, oltre a porsi in contrasto con la soppressione di analoghe modalità di copertura, rappresenta un'ingiustificata difformità rispetto alla prassi che vieta la presentazione di emendamenti a scavalco tra la legge di bilancio e il provvedimento collegato. Esprime anche perplessità sulle variazioni apportate a stanziamenti di bilancio per effetto della mancata conversione di decreti-legge, rilevando che, in quest'ottica, occorrerebbe prevedere altresì le variazioni derivanti da disposizioni che prevedono il mantenimento in bilancio di somme oltre i termini previsti dalle norme contabili.

Quanto alla diminuzione dei capitoli concernenti la spesa per interessi, ritiene che tale operazione rappresenti un artificio contabile, finalizzato ad effetti di annuncio e non coerente con una rappresentazione veritiera dei flussi di spesa. Sarebbe infatti preferibile registrare a consuntivo le eventuali variazioni che dovessero intervenire nella spesa per interessi.

Interviene quindi il senatore CURTO, il quale osserva che la presentazione della Nota di variazioni in esame fornisce l'occasione per riflettere sulla politica di bilancio condotta dal Governo. Per quanto riguarda in particolare la variazione stimata della spesa per interessi, si possono muovere obiezioni non solo di carattere formale ma anche sostanziale. L'andamento dei tassi di interesse è infatti legato a numerosi fattori economici e si può temere che la diminuzione dei tassi registrata nell'ultimo periodo determini un eccesso di domanda di liquidità, al quale conseguirebbe inevitabilmente un riaccendersi della dinamica dei tassi stessi. Dopo aver rilevato che la Nota di variazioni contiene uno «scavalco» tra legge di bilancio e provvedimento collegato, che non è stato consentito in relazione agli emendamenti presentati dall'opposizione, conclude ribadendo un giudizio negativo sulla manovra finanziaria adottata dal Governo.

Il senatore GUBERT lamenta i tempi eccessivamente ristretti per l'esame della Nota da parte della Commissione ed evidenzia che sarebbe stata necessaria sulla stessa una relazione più esauriente. Quanto al contenuto della Nota di variazioni, esprime forti perplessità sull'operazione di scavalco tra legge di bilancio e provvedimento collegato attuata dal Governo.

Il senatore MORANDO sottolinea la piena legittimità della presentazione di una ulteriore Nota di variazioni da parte del Governo nel corso dell'esame del bilancio, evidenziando che essa è peraltro, almeno entro certi limiti, emendabile. Non ritiene quindi convincenti le argomentazioni di carattere formale svolte nei precedenti interventi a critica dell'operazione proposta dal Governo. Non appare infatti discutibile la necessità di apportare variazioni nel bilancio a legislazione vigente a seguito della decadenza di decreti-legge per mancata conversione. In risposta poi alle obiezioni di carattere sostanziale sulla proposta di riduzione della spesa per il servizio del debito pubblico, osserva che la valutazione del Governo appare ispirata a condivisibili criteri prudenziali. Si fa infatti riferi-

mento a variazioni dei tassi di interesse già intervenute e non solamente attese. Appaiono invece più fondate le perplessità manifestate riguardo alle variazioni conseguenti alle modifiche introdotte nel disegno di legge collegato.

Il senatore TAROLLI osserva che la presentazione della Nota di variazioni in esame appare in linea con il metodo finora seguito dal Governo: si procede cioè in modo incoerente e senza inquadrare le singole misure in un contesto organico. Con riferimento alla proposta di variazione della spesa per interessi, sottolinea che le previsioni ottimistiche su cui il Tesoro fa affidamento non sono affatto certe. Evidenzia infine che il Governo è dovuto intervenire subito dopo l'approvazione del provvedimento collegato per far fronte ai minori risparmi di spesa conseguenti agli stessi emendamenti su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

Il senatore FERRANTE ribadisce il contenuto essenzialmente tecnico della Nota di variazioni in esame, che si limita a registrare modificazioni già intervenute e rappresenta pertanto per il Governo un atto dovuto. Si può discutere quindi eventualmente solo sulla quantificazione delle variazioni proposte, che riflettono situazioni (come la mancata conversione di decreti-legge) di cui occorre prendere atto. Sottolinea infine che le difficoltà di lettura e valutazione evidenziate nel corso del dibattito possono essere superate facendo riferimento alle variazioni del saldo netto da finanziaria riportate nella Nota in esame.

Il senatore D'ALÌ ritiene che la Nota in esame abbia una valenza sostanziale e politica e non il carattere di un mero atto dovuto. Anche il fatto di non procedere all'erogazione di spese previste da decreti-legge non convertiti rappresenta una scelta di carattere politico. In relazione alla proposta di riduzione della spesa per interessi, sottolinea il carattere eccessivamente ottimistico delle previsioni del Governo e si chiede se tale riduzione faccia parte delle operazioni di tesoreria già annunciate e quantificate in lire 12.500 miliardi. Se, in ogni caso, la previsione di riduzione dell'onere per interessi era già nota al Governo, avrebbe potuto essere utilizzata, almeno in parte, per ridurre l'impatto delle penalizzanti norme fiscali adottate con il provvedimento collegato. Si sofferma quindi sull'operazione compensativa proposta dal Governo, che appare inammissibile sul piano strettamente formale, nonchè discutibile nel merito, dato che il capitolo di bilancio utilizzato (concernente le provvigioni dovute alla Banca d'Italia per negoziazione di titoli) non sembra poter assorbire la variazione proposta, per cui è ipotizzabile una sua implementazione in sede di assestamento, che vanificherà il contenuto sostanziale dell'operazione proposta dal Governo.

Il senatore MARINO ribadisce che la Nota di variazioni riveste carattere essenzialmente tecnico. L'unica modificazione proposta che abbia un carattere discrezionale è quella relativa alla spesa per interessi, la cui variazione, peraltro, è stata valutata dal Governo con criteri di rigorosa cautela, pienamente condivisibili anche per il rispetto della veridicità del bilancio. Anche le altre variazioni proposte rappresentano, co-

munque, un atto dovuto per la veridicità dei documenti contabili. In relazione alla mancata conversione di decreti-legge, chiarisce che alla riduzione dei capitoli di bilancio interessati, fa riscontro un aumento degli accantonamenti di cui alle tabelle A e B della legge finanziaria, che consentiranno il recupero delle risorse in questione con eventuali ulteriori provvedimenti legislativi. Ritiene invece più fondata l'obiezione relativa all'operazione compensativa proposta dal Governo, sottolineando che le necessarie compensazioni avrebbero potuto essere attuate con diverse, e più corrette, modalità contabili. Sul punto, in ogni caso, si rimette alla valutazione del Governo.

Il senatore VIVIANI sottolinea l'esigenza che gli stanziamenti cancellati per effetto della mancata conversione di decreti-legge siano recuperati in appositi accantonamenti della legge finanziaria, per non vanificare le risorse preordinate alla realizzazione di interventi di notevole rilevanza sociale. Chiede quindi un chiarimento sulle variazioni proposte con riferimento a capitoli concernenti le aree terremotate.

Il presidente COVIELLO sottolinea che la variazione proposta dal Governo di un capitolo ordinario di bilancio, per effetto della mancata approvazione di alcune norme del provvedimento collegato (contenute nel testo proposto dalla commissioni riunite 5ª e 6ª) rappresenta un atto dovuto, per la necessità di garantire il mantenimento dei saldi della manovra finanziaria. Preannuncia quindi l'inserimento nella Nota finale di variazioni, di una modifica volta ad apportare nel competente capitolo di bilancio le conseguenze di carattere tecnico della formulazione del comma 89 dell'articolo 1 del testo del provvedimento collegato approvato dal Senato.

Il relatore RIPAMONTI esprime avviso favorevole sull'inserimento preannunciato dal Presidente.

Ha quindi la parola per la replica il sottosegretario GIARDA, il quale sottolinea che alcune delle osservazioni critiche formulate nel corso del dibattito hanno trovato risposta in successivi interventi. Si sofferma quindi sulla variazione proposta della spesa per interessi, sottolineando che il Governo ha ritenuto opportuno procedere ad una modificazione immediata della legge di bilancio, senza rinviare la variazione stessa alla sede dell'assestamento. Ciò in considerazione dell'entità degli importi in questione, nonché sulla base del dibattito che ha avuto luogo presso la Camera dei deputati su un caso analogo.

La valutazione effettuata dal Governo si ispira a criteri prudenziali, essendosi stimati gli effetti per il 1997 delle variazioni dei tassi di interesse intervenute ultimamente, ipotizzando una stabilità dei tassi registrati nella prima decade di dicembre. Sottolinea che la significativa riduzione registrata nei tassi sui titoli a breve termine ha un effetto più contenuto sul costo medio del debito, a causa della struttura del debito pubblico italiano, costituito in parte da titoli a lungo termine a tasso fisso, su cui continuano ad essere corrisposti interessi assai elevati. Il Governo ha comunque ritenuto di dover incorporare nel bilancio l'andamento più favorevole dei tassi di interesse verificatosi negli ultimi tre

mesi, che meritava di trovare un preciso riflesso nei documenti contabili.

Quanto alla riduzione di un capitolo di bilancio necessaria per compensare gli effetti della mancata approvazione di alcune norme del collegato, fa presente che il Governo ha preso atto della necessità di non variare in aumento i saldi della manovra finanziaria, per cui l'operazione proposta riveste carattere di necessità. Il capitolo di bilancio utilizzato, concernente provvigioni alla Banca d'Italia, è stato ritenuto sufficientemente capiente, anche alla luce della riduzione dei tassi di interesse sui titoli del debito pubblico.

Il senatore VEGAS dichiara il proprio voto contrario, sottolineando che la replica del rappresentante del Governo ha evidenziato il carattere non meramente formale della Nota di variazioni in esame.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sulla Nota di variazioni di cui al titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 11,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1996

46ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1545-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il PRESIDENTE relatore riferisce sul provvedimento in titolo, sottolineando che la Camera dei deputati ha accolto una sola modifica al testo del decreto n. 552, aggiungendo un periodo al comma 1 dell'articolo 1, con ciò sostanzialmente confermando il lavoro, produttivo e ispirato a visione unitaria, condotto dalla Commissione nel corso dell'esame in prima lettura, attraverso l'approvazione di importanti modifiche e perfezionamenti al testo, in particolare per quel che riguarda la normativa in materia di quote latte. In qualità di relatore ritiene che la modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento (attinente all'affidamento alle Regioni della gestione del Fondo per la meccanizzazione di cui all'articolo 1) vada accolta, sia in quanto esplicita delle modalità operative di funzionamento del Fondo, in parte già in atto, sia perchè è indispensabile, a suo avviso, consentire la tempestiva approvazione del decreto-legge, che reca importanti contributi normativi per il settore agricolo e lattiero-caseario. Nel preannunciare quindi un orientamento favorevole all'approvazione del provvedimento, come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, informa che la 1ª e la 5ª Commissione hanno testè comunicato di avere espresso parere favorevole sul testo, come modificato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CARCARINO dichiara che l'approvazione del decreto-legge n. 552 esaudisce pressanti e giustificate richieste pervenute dal mondo dei produttori, per i quali il suo Gruppo ritiene vada assunto un impegno forte e coerente; auspica pertanto la tempestiva approvazione del decreto-legge, per evitare che il settore lattiero-caseario possa precipitare in una situazione di vuoto normativo e, nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento, auspica un rilancio dell'intero comparto agricolo.

Il senatore GERMANÀ ricorda che, nel corso dell'esame in prima lettura, la Commissione aveva convenuto sulla opportunità di presentare davanti all'Assemblea uno strumento di indirizzo al Governo per evitare la sovrapposizione dei periodi di fermo biologico, e che le modalità di discussione del decreto-legge n. 552 (da parte dell'Aula) non hanno consentito la presentazione di tale strumento di indirizzo. Dà quindi per illustrato un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 (A.S. 1545-b), recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

considerato che nell'articolo 9 non sono state previste agevolazioni per la pesca a circuizione per l'anno 1996 e non sono previsti dei provvedimenti atti a reprimere in modo serio la pesca a strascico sottocosta in violazione alle vigenti leggi;

impegna il Governo:

a compiere ogni atto utile al fine di prevedere anche per questo tipo di pesca un periodo di fermo biologico a partire dall'anno 1997 senza sovrapposizione di periodi tra l'Adriatico ed il Tirreno-Ionio ed un periodo differente dal fermo della pesca a strascico al fine di evitare la mancanza di prodotto nazionale sui mercati;

a compiere ogni atto utile per una riformulazione dell'articolo 9 del disegno di legge n. 1545-B, ove si preveda, per la pesca a strascico sottocosta in violazione alle vigenti leggi, la triplicazione delle sanzioni amministrative, la perdita dei benefici previsti dal fermo biologico ed in caso di reato commesso per più di tre volte il ritiro dell'autorizzazione di pesca».

0/1545-B/1/9

GERMANÀ, CUSIMANO, MINARDO

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha sottolineato che l'ordine del giorno (che comunque ha carattere generale) non verte espressamente sulle modifiche accolte dall'altro ramo del Parlamento, riservandosi di valutarne, pertanto, l'ammissibilità, ha la parola il senatore BUCCI il quale sottolinea come la sostanziale regionalizzazione della gestione del Fondo per la meccanizzazione in agricoltura potrà, di fatto, tradursi nella impossibilità a consentire alcune delle erogazioni e finalizzazioni di spesa finora rese possibili dalle vigenti modalità di gestione del Fondo stesso.

Il senatore BARRILE dichiara di convenire con il Presidente relatore sulla esigenza di assicurare la tempestiva conversione in legge del provvedimento e, quanto alla materia oggetto dell'ordine del giorno n. 1, sottolinea che sarebbe stato opportuno procedere alla presentazione ed approvazione dello strumento di indirizzo nel corso dell'esame in prima lettura.

Il senatore CUSIMANO dichiara preliminarmente il consenso del suo Gruppo alla approvazione del decreto-legge n. 552, nel testo come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Quanto alla presentazione dell'ordine del giorno n. 1, ricorda preliminarmente che furono le modalità di applicazione della norma di cui all'articolo 78 del Regolamento a non consentire la presentazione e l'esame, davanti all'Assemblea, di ordini del giorno riferiti al decreto-legge in titolo (questione questa, di ordine più generale, da riesaminare in sede di Giunta per il regolamento); quanto all'articolo 104 relativo all'esame in terza lettura, ritiene che, trattandosi di un ordine del giorno e non di una deliberazione in materia di emendamenti (cui fa espresso riferimento il testo dell'articolo richiamato), sia possibile per la Commissione prendere in esame il testo dell'ordine del giorno n. 1.

Il senatore MINARDO, nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in esame, dichiara di condividere le considerazioni espresse dal senatore Cusimano sul citato ordine del giorno e richiama l'attenzione della Commissione e del Governo sulla opportunità di procedere ad una tempestiva riforma della legge n. 468 del 1992.

Il senatore BIANCO dichiara che il suo Gruppo è contrario al provvedimento in esame e, nel richiamare la grave situazione in cui versa il mondo dei produttori agricoli, auspica comunque che sia possibile procedere alla riforma della legislazione in materia di quote latte; preannuncia, comunque, il voto contrario sul provvedimento in esame.

La senatrice THALER AUSSERHOFER dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in titolo, condividendo le motivazioni esposte dal Presidente relatore.

Il senatore FUSILLO, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare, auspica una tempestiva conversione in legge del provvedimento, in ordine al quale la Commissione agricoltura del Senato ha potuto svolgere un importante lavoro di approfondimento, apportando modifiche migliorative di cui ha preso atto anche l'altro ramo del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE relatore, preso atto dell'orientamento pressochè unanimemente favorevole all'approvazione del testo con la modifica accolta dalla Camera dei deputati, ribadisce la propria valutazione favorevole in tal senso. Quanto all'ordine del giorno n. 1, ricorda preliminarmente che, per le modalità di esame, in prima lettura, del decreto-legge davanti all'Assemblea anche tutti gli ordini del giorno accolti dalla Commissione non furono presi in esame

dall'Aula, tenuto conto della procedura straordinaria resa necessaria dalla esigenza di assicurare, dopo la nota sentenza della Corte costituzionale, la conversione dei molti decreti il cui esame è pendente davanti alle Camere. Nel dichiarare di essere comunque favorevole al contenuto dell'ordine del giorno (come già preannunciato in prima lettura) ritiene - sia pure attraverso una interpretazione estensiva della portata dell'articolo 104 (che peraltro fa espresso riferimento solo all'esame di emendamenti) - di poter considerare ammissibile l'ordine del giorno n. 1, salva eventuale, diversa valutazione di ammissibilità del medesimo da parte della Presidenza dell'Assemblea, cui l'ordine del giorno, ove accolto, verrà trasmesso come proposta della Commissione.

Il senatore CUSIMANO, preso atto dell'orientamento del Presidente relatore, lo invita a farsi carico dell'eventuale ripresentazione in Assemblea (ove possibile sul piano procedurale) anche degli altri ordini del giorno accolti dalla Commissione nell'esame in prima lettura.

Dopo un intervento del senatore BARRILE (che esprime perplessità sulla seconda parte dell'ordine del giorno n. 1) il PRESIDENTE relatore invita il presentatore a ritirare la seconda parte del dispositivo dell'ordine del giorno n. 1, dando parere favorevole sulla restante parte.

Dopo che il senatore GERMANÀ ha accolto tale invito al ritiro, il sottosegretario BORRONI esprime parere contrario sulla prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno n. 1 (richiamandosi a valutazioni di compatibilità con l'ordinamento comunitario) mentre sulla seconda parte ricorda che è in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento un provvedimento che va nella direzione indicata dal proponente.

Il senatore GERMANÀ sottolinea comunque che gli stessi problemi di compatibilità comunitaria sussistono anche per la pesca a strascico.

Il senatore BIANCO, in sede di dichiarazione di voto sull'ordine del giorno n. 1, ribadisce la contrarietà all'erogazione di premi in base alla stazza delle navi e non al reddito di impresa.

Dopo che il PRESIDENTE relatore, accogliendo un invito del senatore Cusimano, ha dichiarato che si adopererà per appurare se esista, sul piano procedurale, la possibilità di ripresentare, in qualità di relatore, gli ordini del giorno già accolti dalla Commissione in prima lettura, l'ordine del giorno n. 1 (così come riformulato dal proponente) posto ai voti, è accolto.

Il PRESIDENTE relatore avverte che si passerà all'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna). Al riguardo, nel ricordare che la sola modifica introdotta dalla Camera dei deputati riguarda l'ultimo periodo aggiunto al comma 1 (relativo all'affidamento alle regioni della gestione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura), richiamandosi all'articolo 104 del Regolamento, dichiara che gli emendamenti presentati dai senatori Antolini e Bianco non sono proponibili, ad eccezione degli emendamenti 1.1 e

1.2; quanto all'emendamento 1.3, può essere considerato proponibile solo relativamente alla parte sostitutiva del comma 1 (comma modificato dalla Camera), mentre sono improponibili le restanti parti. Alla luce delle considerazioni dianzi esposte, in ordine alla esigenza di garantire la tempestiva approvazione del decreto in esame, preannuncia parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e sulla parte sostitutiva del comma 1 dell'emendamento 1.3, che sono stati dati per illustrati dal senatore BIANCO (che dichiara di accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.3).

Contrario anche il Rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 (come riformulato), con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, come modificato dall'altro ramo del Parlamento (e sulla proposta di ordine del giorno accolta dalla Commissione) e autorizzandolo altresì a chiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

MODIFICAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani 18 dicembre, già convocata alle ore 15, avrà inizio alle ore 15,30; informa altresì che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani, Mercoledì 18 dicembre, alle ore 15 per l'esame, in sede consultiva, dell'A.S. 1866 di conversione del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, recante differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545-B**al testo del decreto-legge****Articolo 1.***Sopprimere l'articolo.***1.1**

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1. - 1. Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive integrazioni è soppresso».

1.2

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1. - (Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti). - 1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1996.

2. Per assicurare il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti bovini da latte e per favorire il riordino delle funzioni degli enti irrigui sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1996, rispettivamente, nell'importo di 89.500 milioni quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, e di lire 500 milioni all'Ente irriguo umbro-toscano.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, pari a lire 90.000 milioni, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550, 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1996».

1.3

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1. - *(Contributi al settore degli allevamenti bovini da latte).*
- 1. Per assicurare il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti bovini da latte sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1996, nell'importo di 90.000 milioni quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, e di lire 500 milioni all'Ente irriguo umbro-toscano.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550, 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1996».

1.4

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni» con le altre: «di adduzione».

1.5

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sopprimere le parole: «di cui 500 milioni a titolo di contributo per i programmi di miglioramento del lupo italiano per l'anno 1995».

1.6

ANTOLINI, BIANCO

Articolo 2.

Sopprimere l'articolo.

2.6

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2. - *(Regime comunitario di produzione lattiera).* - 1. La legge 26 novembre 1992, n. 468 è abrogata.

2. L'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato.

3. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni.

4. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-*bis* del decreto legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere emanate disposizioni intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote latte relativamente alle tipologie delle imprese ed alla loro ubicazione».

2.19

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2. - (*Regime comunitario di produzione lattiera*). - 1. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi e lo versano entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

2. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi, quale risulta dai bollettini di cui al comma 1.

3. Entro il 15 maggio di ciascun anno, i produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano all'AIMA ed alla regione o provincia autonoma ove è ubicata la loro azienda, una dichiarazione dalla quale risultano i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.

4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non hanno effettuato vendite nel periodo interessato devono comunque inviare la dichiarazione di cui al comma 3».

2.18

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2. - (*Regime comunitario di produzione lattiera*). - 1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni.

2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle ri-

sorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

3. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale.

4. In caso di inerzia delle regioni o delle province autonome di Bolzano e Trento negli adempimenti di cui al comma 3 o, comunque, dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla scadenza di cui allo stesso comma 3, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, delega l'AIMA ad adottare in via sostitutiva le misure di intervento di cui al comma 2».

2.14

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2. - (Regime comunitario di produzione lattiera). - 1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni.

2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

3. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale».

2.11

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2. - (Regime comunitario di produzione lattiera). - 1. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

3. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla produzione ottenuta nella campagna 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore».

2.10

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2. - (Regime comunitario di produzione lattiera). - 1. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla produzione ottenuta nella campagna 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore.

2. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

3. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale».

2.13

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2. - (*Regime comunitario di produzione lattiera*). - 1. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

2. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi e lo versano entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

3. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi, quale risulta dai bollettini di cui al comma 1».

2.17

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2. - (*Regime comunitario di produzione lattiera*). - 1. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione».

2.8

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2. - (*Regime comunitario di produzione lattiera*). - 1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunita-

ria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2.15

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2. - (Regime comunitario di produzione lattiera). - 1. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

2.7

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2. - (Regime comunitario di produzione lattiera). - 1. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla produzione ottenuta nella campagna 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore».

2.12

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2. - (Regime comunitario di produzione lattiera). - 1. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla produzione ottenuta nella campagna 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89».

2.9

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2. - (*Regime comunitario di produzione lattiera*). - 1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e) del regolamento CEE n. 3950/92, del 28 dicembre 1992, e successive dichiarazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo, 3 del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni per i produttori medesimi entro i termini prescritti dal predetto articolo 3, per il successivo inoltro all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro i termini previsti al medesimo comma 1, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Bolzano e Trento, ove hanno sede le associazioni per il successivo inoltro all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno».

2.16 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

2.1 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 2.

2.2 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 3.

2.3 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 4.

2.4 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non hanno, comunque, valore probatorio».

2.5 ANTOLINI, BIANCO

Articolo 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

3.2

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CEE 2081/93».

3.3

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 2.

3.4

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 3.

3.5

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «dall'AIMA» con le altre: «dalle regioni e province autonome».

3.6

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 4.

3.7

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire le parole: «nella riserva nazionale» con le altre: «in riserve regionali appositamente costituite».

3.8

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

3.9

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

3.10

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 6.

3.11

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 6, sostituire le parole: «del programma» con le altre: «dei programmi delle regioni e delle province autonome».

3.12

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 6-bis, con il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, inerenti il settore agricolo sono sospese. Il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento, con il quale sono riviste le norme riguardanti l'iscrizione al Registro delle imprese per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le società semplici operanti nel settore dell'agricoltura. Detto regolamento dovrà essere improntato ai seguenti criteri:

a) garantire la massima semplificazione delle procedure amministrative di iscrizione al Registro delle imprese;

b) garantire il minimo impatto economico per le imprese che dovranno iscriversi al Registro delle imprese;

c) garantire il migliore coordinamento fra i vari Enti ed organismi operanti nel settore della pubblica amministrazione a supporto dell'attività agricola, identificando un unico interlocutore a livello locale per gli operatori del settore;

d) escludere dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese i piccoli produttori agricoli e gli allevatori con un volume di affari, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto inferiore ai quindici milioni di lire annui».

3.14

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 6-bis, con il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 9 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la parte inerenti il settore agricolo sono abrogate.

3.13

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 6-bis, con il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, inerenti il settore agricolo sono prorogate al 31 dicembre 1997.

3.16

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 6-bis, con il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, inerenti il settore agricolo sono prorogate al 30 giugno 1997.

3.15

ANTOLINI, BIANCO

Articolo 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992, è consentito anche per periodi di durata inferiore alla campagna di commercializzazione».

4.2

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... Al comma 4, dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre, n. 569, sono soppresse le seguenti parole: "solo una volta"».

4.3

ANTOLINI, BIANCO

All'articolo 4, comma 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tale disposizione è applicata anche ai contratti stipulati per la campagna 1995-96».

4.4

ANTOLINI, BIANCO

All'articolo 4, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

«1-bis. L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo. Tale disposizione è applicata anche ai contratti stipulati per la campagna 1995-96».

4.5

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 2.

4.6

ANTOLINI, BIANCO

All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Limitatamente al periodo 1995-96, il prelievo supplementare dovuto a seguito della compensazione nazionale dai produttori con azienda ubicata nelle regioni la cui complessiva produzione sia stata inferiore, ovvero abbia superato, nel limite del 15 per cento, la somma dei quantitativi assegnati nelle stesse regioni, è iscritto, per l'anno 1996, nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari».

4.7

BIANCO, ANTOLINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Il produttore che acquisti o affitti quote per la produzione del latte acquisisce immediatamente il relativo diritto a produrre».

4.8

ANTOLINI, BIANCO

All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Limitatamente al periodo 1995-96, il prelievo supplementare dovuto a seguito della compensazione nazionale dai produttori con azienda ubicata nelle regioni la cui complessiva produzione sia stata inferiore, ovvero abbia superato, nel limite del 2 per cento, la somma dei quantitativi assegnati nelle stesse regioni, è iscritto, per l'anno 1996, nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari».

4.9

ANTOLINI, BIANCO

All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione indicando il prezzo pattuito con il terzo, al presidente della cooperativa stessa, che procede ad informare i soci».

4.10

ANTOLINI, BIANCO

All'articolo 4, aggiungere i seguenti commi:

«3. Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

4. Il conduttore può cedere o affittare totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Bolzano e Trento, all'interno del rispettivo territorio;

b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi in aree territoriali classificate al medesimo titolo, quali zone svantaggiate e montane ai sensi della direttiva CEE 75/268 e successive modificazioni, o altre forme di classazione riconosciute dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti».

4.11

ANTOLINI, BIANCO

All'articolo 4, aggiungere i seguenti commi:

«3. Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

4. La stipula dei contratti di trasferimento delle quote latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni ed alle province autonome di Bolzano e Trento».

4.12

ANTOLINI, BIANCO

All'articolo 4, aggiungere i seguenti commi:

«3. Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulate in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

4. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle province autonome.

5. I contratti di cessione o affitto delle quote latte sono immediatamente efficaci ed eseguibili».

4.14

ANTOLINI, BIANCO

All'articolo 4, aggiungere il seguente comma:

«3. Possono acquisire o prendere in affitto quote latte aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, e di sette tonnellate per ogni ettaro per le superfici a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisizione o con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite».

4.13

ANTOLINI, BIANCO

Articolo 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

5.4

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «centro-nord Italia» con le altre: «nelle regioni di residenza delle suddette unità di personale».

5.2

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, premettere alle parole: «Possono essere assunti» le altre: «Previo svolgimento di concorsi riservati per titoli ed esami».

5.3

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 2.

5.5

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 3.

5.6

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante prova pratica o colloquio, da» con le altre: «attraverso concorso per titoli ed esami sostenuto di fronte ad».

5.7 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 4.

5.8 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 5.

5.9 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 6.

5.10 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 7.

5.11 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 8.

5.12 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 9.

5.13 ANTOLINI, BIANCO

Articolo 6.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per corrispondere agli impegni finanziari derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché delle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero caseario relativi al periodo 1989-1991 è autorizzato il trasferimento di lire 817.315.686.550, cui si provvede mediante

corrisponente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole e alimentari e forestali. Rispetto all'entità complessiva di tale accantonamento, fissato per l'anno 1996, in misura di 1.000 miliardi di lire, la parte residua, pari a lire 182.684.314.450 è utilizzata quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92, del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.1

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La cifra residua, pari a lire 182.684.314.450, quale risulta dalla differenza tra il suddetto accantonamento di lire 1.000 miliardi e la cifra di lire 817.315.686.550 da corrispondere all'Unione europea, in base all'accordo ECOFIN del 21 ottobre 1994 e successive decisioni, è utilizzata quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92, del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.2

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «1.000 miliardi», con le altre: «817.315.686.550».

6.3

ANTOLINI, BIANCO

Articolo 7.

Al comma 1, sostituire la cifra: «95» con l'altra: «182».

7.1

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire la cifra: «95» con l'altra : «182».

7.2

ANTOLINI, BIANCO

Articolo 9.

Sopprimere il comma 3.

9.1 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 6, sopprimere le parole: «anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti dalla vigente normativa».

9.2 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 7.

9.3 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire la parola: «consentire»: con l'altra: «garantire».

9.4 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 9.

9.5 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accordo con il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

9.6 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 9, sostituire le parole: «versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» con le altre: «direttamente trasferite agli organismi pagatori di cui al comma 6 per l'adempimento di quanto di loro competenza».

9.7 ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«... A partire dal 1° gennaio 1997 è fatto assoluto divieto di esercitare la pesca con reti del tipo “spadara”».

9.8

ANTOLINI, BIANCO

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1996

50ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici (n. 44)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4, allegati C e D, della legge 22 febbraio 1994, n. 146: favorevole con osservazioni)
(R144 003, C10ª, 0002ª)

Il relatore MACONI illustra il provvedimento in titolo con il quale il Governo intende recepire la direttiva 92/75/CEE del Consiglio finalizzata a fornire al consumatore informazioni in merito al consumo di energia elettrica mediante etichettatura degli apparecchi domestici. Dopo aver dato brevemente conto della normativa vigente in materia, si sofferma sui singoli articoli che compongono lo schema di regolamento: l'articolo 1 ne delinea l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 fornisce le definizioni. Le modalità di informazione sono contenute nell'articolo 3 e gli obblighi rispettivamente del fornitore e del distributore sono regolamentati dagli articoli 4 e 5. L'articolo 6 disciplina i criteri informativi per singoli tipi di apparecchi; l'articolo 7 individua nel Ministero dell'industria l'autorità competente per la vigilanza e il controllo. L'articolo 8 prevede la promozione di una campagna di informazione a carattere educativo e promozionale allo scopo di incentivare un uso più responsabile dell'energia da parte dei consumatori, mentre l'articolo 9 contiene disposizioni transitorie. Il relatore esprime un giudizio favorevole sullo schema di regolamento, anche se ritiene che andrebbe segnalata al Governo la necessità di prevedere un termine per l'emanazione di regolamenti da adottarsi da parte del Ministro dell'industria ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Quanto alle informazioni al consumatore, egli ritiene che l'attività informativa dovrebbe svolgersi utilizzando strumenti e soggetti più ampi di quelli previsti dall'articolo 8 dello schema di regolamento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore NAVA richiama l'attenzione sulle osservazioni e proposte pervenute da parte della Giunta per gli affari delle Comunità europee, sottolineando in particolare come manchi l'indicazione di un termine per l'emanazione dei successivi regolamenti ministeriali, col rischio, quindi, che si dia luogo ad una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, come già avvenuto per altre direttive comunitarie in materia. Particolare rilievo assume poi l'osservazione relativa all'articolo 8, comma 2, evidenziandosi la necessità che la prevista campagna informativa venga demandata ad altri soggetti oltre a quelli ivi considerati, mentre occorrerebbe fin d'ora individuare gli ulteriori organismi incaricati dell'attività di verifica sulla veridicità del contenuto delle atichette, anzichè demandarli ad uno specifico decreto del Ministro dell'industria come previsto dall'articolo 7, comma 2.

Il senatore ASCIUTTI si dice d'accordo con le osservazioni formulate dal senatore Nava e in particolare sulla necessità di prevedere un termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2. Richiama quindi l'attenzione sulla norma contenuta nell'articolo 9, comma 1, ove si prevede che le disposizioni del regolamento in esame si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore dei singoli regolamenti ministeriali: in proposito rileva la necessità di dare tempo alle aziende di adeguarsi alla normativa di volta in volta emanata, prevedendo ad esempio l'entrata in vigore al 1ª gennaio dell'anno successivo.

Il senatore LAGO ritiene che l'informazione relativa al consumo dell'energia elettrica non sia sufficiente garanzia per il consumatore, la cui scelta dovrebbe essere orientata anche attraverso la conoscenza del tipo di prestazione fornita dal singolo elettrodomestico: la direttiva comunitaria - a suo modo di vedere - sembra privilegiare l'aspetto del consumo energetico rispetto a quello della tutela dei consumatori.

Il senatore TRAVAGLIA, rilevato preliminarmente come ci si trovi di fronte ad una regolamentazione comunitaria e nazionale complessa e farraginoso, si dice d'accordo con l'osservazione del senatore Asciutti relativa all'articolo 9, comma 1, ritenendo però più opportuno prevedere un periodo temporale per l'entrata in vigore dei regolamenti, in luogo della data prestabilita del 1ª gennaio dell'anno successivo.

Il senatore DEMASI rileva come la direttiva comunitaria fornisca un elenco di apparecchi domestici da non ritenersi tassativo, diversamente da quanto fa lo schema di regolamento all'articolo 1, comma 1; senza contare che il comma 3 del medesimo articolo prevede la possibilità di estendere la normativa ad altri tipi di apparecchi domestici. Vi è poi il problema degli elettrodomestici importati da paesi extracomunitari che dovrebbero essere assoggettati a normativa analoga. Egli ritiene comunque che sia mancato il tempo per approfondire il contenuto dello schema di regolamento, che si presenta complesso e che necessiterebbe di ulteriori riflessioni.

Il senatore TURINI rileva l'importanza di prevedere un termine ampio per l'entrata in vigore dei regolamenti ministeriali, onde consentire

alle aziende, la cui programmazione non è di breve respiro, di adeguarsi senza danni.

Il presidente CAPONI suggerisce che, a fronte delle diverse indicazioni provenienti circa il termine per l'entrata in vigore dei suddetti regolamenti, ci si limiti a segnalare al Governo la necessità di consentire alle imprese di adeguarsi, invitandolo ad individuare esso stesso i tempi di volta in volta necessari.

Si chiude la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore MACONI, osservando innanzitutto di avere già recepito nella sua relazione alcune osservazioni formulate dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee; quanto al rilievo avanzato dal senatore Lago, vi è da considerare che le informazioni previste riguardano non solo i consumi di energia ma anche quelli di altre risorse, nonché dati relativi alle prestazioni dei singoli apparecchi. Lo schema di regolamento gli appare rispettoso della direttiva comunitaria che prevede la possibilità di integrare l'elenco degli apparecchi domestici da essa fornito, mentre l'etichettatura risponde all'esigenza di fornire al consumatore la più ampia informazione. Dichiarò di concordare col suggerimento formulato da molti senatori, con le modalità da ultimo individuate dal presidente Caponi, segnalando, cioè, al Governo la necessità di prevedere un congruo termine per l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2 e lasciando alla sua valutazione l'identificazione del termine medesimo.

Il presidente CAPONI propone, quindi, che venga conferito al relatore l'incarico di redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito e da lui recepite in sede di replica.

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C10ª, 0009ª)

Il presidente CAPONI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato immediatamente. Sospende quindi la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 16,15 riprende alle ore 16,25)

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAPONI avverte che la Commissione è convocata per le ore 15 di giovedì 19 dicembre con all'ordine del giorno l'esame in sede redigente dei disegni di legge di riforma dell'ICE.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1996

69ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0030ª)*

Il senatore CORTELLONI deve esprimere, anche in qualità di relatore sul disegno di legge n. 314, imbarazzo e disagio per la grave decisione del Governo di inserire, al comma 215 del secondo maxiemendamento presentato al provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria e sul quale, come è noto, è stata posta la questione di fiducia, la sostanza normativa del citato disegno di legge sul quale la Commissione aveva già avviato l'esame, per sospenderlo in considerazione della sopravvenuta assegnazione del provvedimento in sede consultiva, in sessione di bilancio, alla 5ª Commissione. Chiede pertanto al Presidente di farsi interprete presso il Governo della sua protesta, alla quale auspica si associno gli altri componenti della Commissione, scavalcata nelle sue competenze in relazione ad una misura legislativa che aveva sollevato numerose e pesanti perplessità ed alla quale, per questo motivo, erano già state presentate proposte emendative.

Il senatore DUVA si associa al rammarico manifestato dal senatore CORTELLONI e alle riserve da lui espresse rispetto ad un modo di legiferare che non sembra il più adeguato rispetto alle rilevanti conseguenze che la misura in questione potrebbe avere. Non ritiene tuttavia di associarsi ai rilievi indirizzati alla correttezza di un tale modo di procedere, che va valutato in un contesto di natura politica; sarebbe ipocrita, o politicamente non avveduto, addebitare quanto è successo ad una sola parte o al Governo, prescindendo cioè dalle gravi insufficienze delle attuali procedure parlamentari o dagli atteggiamenti ostruzionistici che hanno provocato un ingorgo legislativo difficilmente districabile.

Il senatore BONATESTA giudica l'episodio come un'ulteriore manifestazione di arroganza e prepotenza da parte della maggioranza e del Governo che hanno nella sostanza espropriato la Commissione di un provvedimento in corso di esame, mostrando in tal modo un'assoluta mancanza di rispetto nei suoi confronti e nei confronti dei suoi componenti. Nel respingere quindi ogni riferimento all'ostruzionismo dell'opposizione per giustificare la decisione del Governo, stigmatizza il favore che l'Esecutivo ha evidentemente voluto accordare al senatore che ha proposto la misura in questione, che la Commissione, con tutta probabilità, avrebbe modificato.

Il senatore MUNDI si associa alle proteste per il comportamento del Governo, auspicando che in futuro decisioni del genere non abbiano più a ripetersi.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare di potersi occupare della questione solo dal punto di vista istituzionale, manifesta anch'egli sconcerto per la decisione del Governo che impedisce alla Commissione di proseguire l'esame già avviato sul disegno di legge n. 314. Nell'auspicare che fatti del genere non si ripetano più in futuro, fa presente che investirà della questione, che attiene al delicato equilibrio dei rapporti tra Parlamento e Governo, il Presidente del Senato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale in tema di sicurezza del lavoro (R046 003, C11ª, 0004ª)

Il presidente SMURAGLIA fa presente di aver chiesto l'intervento in Commissione di un rappresentante del Governo in relazione alle notizie giornalistiche attinenti all'imminente approssimarsi del termine previsto per gli adempimenti contenuti nel decreto legislativo n. 616 del 1994 e nelle successive modifiche ed integrazioni. Sembrava, dalle dichiarazioni attribuite ai rappresentanti governativi, che l'Esecutivo fosse orientato a tener ferma la data del 1° gennaio 1997, considerando tuttavia la possibilità di alleggerire le difficoltà applicative per alcuni soggetti: gli è sembrato pertanto opportuno istituzionalmente che il Governo esprimesse ufficialmente in Commissione i propri orientamenti, e dà pertanto la parola al sottosegretario Gasparrini, titolare della delega in materia di sicurezza del lavoro, perchè faccia conoscere il punto di vista e le intenzioni dell'Esecutivo.

Il sottosegretario GASPARRINI annuncia subito che il Governo non ha alcuna intenzione di proporre una proroga del termine del 1° gennaio 1997 per l'attuazione delle norme sulla sicurezza del lavoro contenuto nel decreto legislativo n. 626 del 1994: ogni dichiarazione difforme che si è potuta leggere sulla stampa è dovuta soltanto ad interpretazioni tese, come spesso avviene, a suscitare un infondato clamore. Nessuno infatti ha mai pensato ad uno slittamento della normativa e delle relative sanzioni, ma semmai si è mostrata consapevolezza del pesante impatto

generale della normativa in questione sui soggetti privati e pubblici e si è compiuta una doverosa riflessione, ancora in parte in corso, di concerto con i Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno e per la funzione pubblica, tesa ad individuare i possibili interventi di sostegno in questa delicata fase di avvio. Ricorda poi che il decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996, recepisce otto direttive comunitarie in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro: la direttiva 89/391, la cosiddetta direttiva-quadro, e sette direttive particolari concernenti i luoghi di lavoro, l'uso dell'attrezzatura di lavoro, l'uso di dispositivi di protezione individuale, la movimentazione manuale di carichi pesanti, l'uso di attrezzature munite di video-terminali, la protezione da agenti cancerogeni e la protezione da agenti biologici. Il decreto legislativo n. 242 del 1996 ha fissato al 1° luglio 1996 il termine di avvio della attuazione per le imprese a maggior rischio, e cioè per le aziende industriali con oltre 200 dipendenti, quelle a rischio di incidenti rilevanti, per le centrali termo-elettriche, per gli impianti nucleari, per le aziende estrattive con oltre 50 dipendenti, per le aziende di fabbricazione e per i depositi separati di esplosivi, polveri e munizioni. Per tutti gli altri settori invece, comprese le strutture di ricovero e di cura pubbliche o private, il termine è stato fissato al 1° gennaio 1997.

Il Sottosegretario ricorda poi che gli adempimenti da effettuare entro il 31 dicembre prossimo riguardano la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la nomina del medico competente, la valutazione dei rischi e la predisposizione del documento scritto di valutazione. Rende noto poi lo stato di avanzamento dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994. Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 5, lettera o), che riguarda il registro degli infortuni, il decreto è stato firmato dal Ministro lo scorso 9 dicembre dopo un lungo *iter* dovuto all'attesa del parere del Consiglio di Stato. Il decreto previsto dall'articolo 4, comma 9, in tema di procedure semplificate per le piccole e medie imprese e di semplificazione del documento di valutazione dei rischi, è già stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Lo schema di decreto di cui all'articolo 4, comma 9, lettera c), concernente i casi in cui è possibile la riduzione ad una sola volta all'anno della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, è stato presentato alla commissione consultiva permanente il 17 dicembre scorso che lo ha approvato con alcuni emendamenti, e sarà trasmesso quanto prima ai Ministeri dell'industria e della sanità per l'acquisizione del loro parere. Nella stessa fase procedurale si trova lo schema di decreto di cui all'articolo 22, comma 7, riguardante i contenuti minimi della formazione. In attesa invece del parere del Consiglio di Stato è lo schema di decreto previsto dall'articolo 23, comma 2, riguardante l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'ispettorato del lavoro. Lo schema di decreto deputato dall'articolo 25 ad individuare i criteri per assicurare unità ed omogeneità nell'applicazione delle disposizioni, presentato a luglio alla commissione consultiva, è invece in attesa, su richiesta delle regioni, della definitiva approvazione del disegno di legge presentato dal ministro Bassanini in tema di decentramento. Per quanto riguarda invece lo schema di decreto concernente i comitati regionali di coordinamento, di cui all'articolo 27, e concordato con i rappresentanti delle regioni, fa presente che esso è stato inviato alla Conferenza

Stato-regioni all'inizio del mese. Ai Ministeri della sanità e dell'industria è stato inviato, per l'acquisizione della necessaria firma, il 22 ottobre scorso, lo schema di decreto di cui all'articolo 28. Il decreto di cui all'articolo 70, comma 6, concernente i modelli e le modalità di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, è stato inviato alla commissione consultiva il 17 dicembre scorso; il decreto di cui all'articolo 87, comma 6, concernente i modelli e le modalità di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie per i lavoratori esposti ad agenti biologici, è stato presentato in data odierna alla commissione consultiva.

Il sottosegretario Gasparrini sottolinea successivamente il costante ed ampio confronto realizzato dal Governo con tutte le categorie interessate, rilevando la necessità di dare un seguito immediato alla recentissima sentenza della Corte di giustizia europea in merito al recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva sui videoterminali. Fa poi presente che le aziende più importanti sono già a norma, mentre le difficoltà maggiori provengono, come era prevedibile, dalle piccole e medie imprese, ai cui quesiti applicativi il Governo ha cercato di dare una pronta risposta con l'emanazione di tre circolari, alle quali se ne sta aggiungendo una quarta. Informa infine che dal prossimo gennaio sarà operativa una *task force* costituita da personale proveniente dal Ministero del lavoro, dall'Inail, dall'Ispesl, dal Cnr e dall'Istituto di medicina sociale.

Si apre il dibattito.

Il senatore MANZI chiede di conoscere gli orientamenti del Governo per quanto concerne l'adeguamento della normativa interna di sicurezza dei lavoratori addetti ai videoterminali, considerato che una recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ne ha dichiarato la non conformità alle direttive comunitarie in materia.

Il sottosegretario GASPARRINI osserva in primo luogo che occorre prevedere idonei tempi tecnici per l'adeguamento alle prescrizioni della Corte di giustizia e a tale proposito si sta valutando l'eventualità di attribuire agli organi di vigilanza, e prioritariamente alle Usl e all'Ispettorato del lavoro, compiti di supporto alle imprese, in modo che le attività ispettive assolvano in una prima fase a una funzione di orientamento, indicando tempi e modalità per l'adeguamento alle normative di sicurezza, sulla base di criteri di flessibilità, anche per quanto concerne l'erogazione di sanzioni che, in questa prospettiva, non può avere carattere di immediatezza.

In linea generale, prosegue il Sottosegretario, rispetto alla scelta del Governo di non concedere proroghe del termine del 31 dicembre di quest'anno, si può affermare che il settore privato, pur tra notevoli difficoltà, che riguardano soprattutto la piccola impresa, ha compiuto notevoli passi avanti, soprattutto per quanto concerne la formazione, mentre desta forte preoccupazione la situazione del settore pubblico, nel quale il pur notevole impegno manifestato da numerose amministrazioni non ha trovato adeguati supporti dal punto di vista delle risorse, dato che anche la legge finanziaria per il 1997 non prevede

accantonamenti per quanto concerne l'adeguamento alle normative di sicurezza.

Dopo che il senatore MANZI ha osservato che le dichiarazioni della rappresentante del Governo non vanno molto oltre una pur condivisibile espressione di buone intenzioni, prende la parola il presidente SMURAGLIA, il quale esprime apprezzamento per la decisione del Governo di non concedere proroghe al termine del 31 dicembre 1996 per l'adeguamento alle prescrizioni recate dai decreti legislativi nn. 646 del 1994 e 242 del 1996, rilevando che una dilazione del suddetto termine avrebbe aperto la strada a eventuali procedimenti di infrazione in sede comunitaria oltre a scoraggiare le non poche imprese che si sono prodigate per mettersi in regola tempestivamente. Appare inoltre condivisibile l'orientamento manifestato dalla rappresentante del Governo di attribuire agli organi ispettivi e di vigilanza anche compiti di orientamento in materia di adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza del lavoro; sarà possibile in tal modo favorire la piccola impresa e l'impresa artigiana, per le quali, oltre alle agevolazioni già previste, dovrebbero essere stabiliti sgravi fiscali e incentivi, per incoraggiarne la messa in regola, nella prospettiva di una sempre più ampia diffusione della cultura della sicurezza nelle aziende.

Per quanto concerne la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di lavoratori addetti ai videoterminali, occorre tenere presente che in forza di essa la normativa di sicurezza attualmente prevista per quanti operano per quattro ore consecutive con dette apparecchiature viene estesa a tutti coloro che ne fanno uso anche solo occasionale; data la immediata esecutività delle sentenze della Corte, occorrerà prevedere una fase di adeguamento, che per motivi tecnici difficilmente potrà esaurirsi nel termine del 31 dicembre 1996,.

Secondo il senatore CORTELLONI, occorre ricordare che, per quanto concerne l'applicazione del decreto legislativo n. 626 e delle successive integrazioni e modificazioni di esso, tra i primi inadempienti si collocano purtroppo gli enti pubblici che, in moltissimi casi, non hanno ancora provveduto ad adeguare alle prescrizioni di sicurezza gli impianti negli immobili di loro proprietà.

Il senatore MULAS rileva che l'attuazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro pone gravosi oneri a carico soprattutto delle piccole imprese e delle imprese artigiane, mentre le grandi imprese hanno potuto adempiere agli obblighi previsti con minore difficoltà. In particolare, le realtà produttive di minori dimensioni sono penalizzate sia dal punto di vista delle informazioni - e sotto questo profilo appare opportuna l'iniziativa di una *task force* integrata, secondo il modello illustrato dal Sottosegretario - sia dal punto di vista dei costi, eccessivamente elevati. Occorre pertanto predisporre un adeguato sistema di incentivi, per evitare il rischio che molte aziende siano messe nella condizione di evadere gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di sicurezza nel lavoro, con conseguenze che potrebbero ripercuotersi negativamente anche sui livelli occupazionali.

Il senatore BONATESTA condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Manzi, anche se constata che esse contrastano con la posizione politica di sostegno al Governo adottata dal Gruppo di Rifondazione comunista.

Dopo che il senatore MUNDI ha richiamato l'attenzione sulla necessità di procedere speditamente all'adeguamento degli immobili di proprietà pubblica alle normative di sicurezza, il sottosegretario GASPARRINI sottolinea che il Governo, con le iniziative da lei illustrate nella esposizione preliminare, si propone di fornire un supporto concreto alle piccole imprese e alle imprese artigiane, e, soprattutto sul versante dell'informazione, si propone di contenere iniziative di stampo affaristico e speculativo che inevitabilmente sorgono quando numerosi e costosi adempimenti vengono prescritti per legge alle aziende, aggravando gli oneri posti a carico di esse.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Gasparrini e dichiara conclusa la procedura informativa.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'ottava Commissione permanente si accinge a concludere l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1849, riguardante la trasformazione della Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. Poichè il suddetto disegno di legge è stato assegnato alla Commissione lavoro e previdenza sociale in sede consultiva, propone di convocare per domani, Mercoledì 18 dicembre, alle ore 14, la Sottocommissione per i pareri, iscrivendo all'ordine del giorno l'esame del citato disegno di legge n. 1849.

Concorda con il Presidente il senatore DUVA, presidente della Sottocommissione per i pareri, e conviene, all'unanimità, la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 18 dicembre 1996, alle ore 15,30, per l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1866 di conversione in legge del decreto-legge n. 629 recante differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo.

Avverte altresì che la Camera dei deputati dovrebbe approvare entro questa sera il disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo al personale dell'Alitalia, prossimo alla scadenza. Pertanto, ove tale disegno di legge venga trasmesso per tempo dall'altro ramo del Parlamento e deferito alla Commissione dalla Presidenza del Senato, sarà necessario procedere ad una o più convocazioni della Commissione medesima nella corrente settimana.

La seduta termina alle ore 16,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1996

58ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
LASAGNA*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano (n. 18)**(Parere al Ministro dell'ambiente: favorevole)
(L014 078, C13ª, 0004ª)

Il relatore CAPALDI illustra la proposta di nomina a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano del prof. Giuseppe Tannelli, del quale illustra le competenze scientifiche ed accademiche maturate; rileva peraltro che dalla proposta avanzata dal Ministro dell'ambiente nulla è dato desumere circa la procedura seguita per addivenire all'indicazione della candidatura, ad eccezione della notizia circa l'avvenuta intesa con la regione Toscana. In proposito, auspica che il Presidente si faccia tramite presso il Ministro circa un maggior dettaglio, in conformità con l'articolo 4 della legge n. 14 del 1978, sulle procedure di scelta seguite dal Dicastero.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

I senatori SPECCHIA e RIZZI annunciano voto contrario.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata a maggioranza, risultando dieci voti favorevoli e cinque voti contrari.

Partecipano alla votazione i senatori: Bortolotto, Capaldi, Cozzolino, Gambini, Iuliano, Lasagna, Maggi, Polidoro, Rescaglio, Boco (in sostituzione del senatore Ripamonti), Rizzi, Specchia, Squarcialupi, Staniscia e Veltri.

La seduta termina alle ore 16,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1996

19^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 15.

(1545-B) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente DIANA, si conviene di formulare un parere non ostativo sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati in ordine al provvedimento in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16,25.

(1504) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Il senatore MAGNALBÒ considera piuttosto indefiniti i criteri di determinazione delle tabelle allegate al disegno di legge.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(484) BUCCIERO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge, proponendo un parere favorevole.

Il presidente DIANA osserva che il riferimento alla tutela dei diritti della personalità potrebbe risultare in concreto di incerta qualificazione, avendo un ambito eccessivamente esteso, mentre un richiamo a specifici beni oggetto di tutela, come l'onore e la reputazione (peraltro richiamati nella relazione al disegno di legge) potrebbe essere più pertinente; in tal modo, infatti, sarebbe giustificata, in relazione a uno scopo determinato e circostanziato, la deroga alle ordinarie regole di competenza, che altrimenti può evocare un dubbio di compatibilità con i principi costituzionali di eguaglianza e della precostituzione per legge del giudice naturale.

Concorde il RELATORE, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole, con le osservazioni esposte dal Presidente.

(1849) Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore ANDREOLLI rileva che l'articolo 1, comma 2, prevede un «parere del Parlamento» sulla futura trasformazione del nuovo ente in società per azioni; si tratta di una indicazione particolarmente anomala, che comporta a suo avviso la necessità di una modifica o di una soluzione interpretativa. In quest'ultimo caso, il solo significato conforme a Costituzione è quello di «parere parlamentare», da esprimere nelle forme e nei termini previsti dai Regolamenti delle Camere per l'attività consultiva su atti del Governo.

L'articolo 3, comma 6, inoltre, prevede un parere parlamentare anche sugli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione. Si tratta evidentemente di un coinvolgimento improprio di organi parlamentari, in sede consultiva, in determinazioni di natura esclusivamente amministrativa.

Prospetta l'opportunità di formulare osservazioni critiche sulle disposizioni dianzi indicate, esprimendo un parere favorevole sul disegno di legge.

Il presidente DIANA, considerati i rilievi formulati dal relatore, dispone che l'esame del disegno di legge sia rimesso alla sede plenaria.

(1866) Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, recante differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore BESOSTRI, si conviene di formulare un parere favorevole.

(1867) Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, recante finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Su proposta della relatrice MAZZUCA POGGIOLINI, la Sottocommissione esprime un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 16,35.

DIFESA (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1996

14ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ucchielli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8ª Commissione:

(1849) *Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5ª)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1996

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(1545-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge di conversione di un decreto-legge in materia agricola, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera. Sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento non vi sono osservazioni da formulare. Fa presente che la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1851) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore RIPAMONTI, osservando che il disegno di legge è volto a prevedere che l'Unione delle comunità ebraiche italiane partecipi alla ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF così come previsto dalla legge n. 222 del 1985 e successive modificazioni. Contestualmente, viene ridotto all'importo complessivo di lire 2 milioni il limite di deducibilità delle contribuzioni eseguite in favore della stessa Unione. Non si ravvisano problemi per quanto di competenza.

Il senatore VEGAS sottolinea che il comma 2 dell'articolo 2 pone il problema dei criteri in base ai quali viene stabilita la partecipazione alla ripartizione delle risorse in questione. In proposito, ritiene opportuno ribadire quanto già sostenuto in altre sedi circa l'esigenza di sostituire il criterio del numero delle scelte effettuate dai contribuenti con quello del valore delle stesse. Rileva quindi che la norma citata stabilisce la partecipazione alla ripartizione anche in caso di scelte non espresse. Tale disposizione, oltre a creare una disparità di trattamento rispetto ad altre confessioni religiose, potrebbe determinare problemi di copertura finanziaria, in relazione ai quali è opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che l'estensione all'Unione delle Comunità ebraiche italiane della norma che prevede la partecipazione alla ripartizione anche in caso di scelte non espresse appare in linea con una corretta interpretazione della legge n. 222 del 1985, tenuto anche conto del fatto che altre confessioni religiose hanno deliberatamente richiesto di non partecipare alla ripartizione delle scelte non espresse.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1852) *Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge è volto a prevedere che l'Unione delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno partecipi alla ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF così come previsto dalla legge n. 222 del 1985 e successive modificazioni. Non si ravvisano problemi per quanto di competenza.

Il senatore VEGAS si richiama alle considerazioni svolte in relazione al disegno di legge n. 1851.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1849) *Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MORANDO, osservando che il disegno di legge è finalizzato a convalidare gli effetti di precedenti decreti-legge concernenti la trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo e contiene disposizioni che definiscono i compiti e gli organi del nuovo ente, nonché la sua disciplina contabile e del personale. Vi sono inoltre alcune norme

transitorie concernenti le assunzioni, il fondo di produttività e l'esenzione fiscale per i passaggi patrimoniali.

La Sottocommissione è chiamata ad esprimersi sulla insussistenza di variazioni di entrata e di spesa che, nel corso della sessione di bilancio, non consentirebbero l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione di merito dello stesso disegno di legge. Occorre sottolineare, al riguardo, che le assunzioni previste dall'articolo 11 sono in linea con la disciplina dettata in materia dalla legge collegata alla finanziaria per il 1996, mentre nel disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1997 per l'Azienda autonoma non sono previste specifiche deroghe, che il fondo di cui all'articolo 12 è a carico del bilancio del nuovo ente e che l'esenzione fiscale di cui all'articolo 13 potrebbe non costituire una minore entrata in ragione del fatto che gli atti di acquisizione patrimoniale non avrebbero luogo qualora il disegno di legge non venisse approvato. Resta da chiarire inoltre, anche sulla base di precisazioni che sul punto potrebbe fornire il Tesoro, se con la convalida degli effetti dei precedenti decreti-legge si determinano conseguenze finanziarie tali da rendere necessario il rinvio dell'esame ad un momento susseguente alla conclusione della sessione di bilancio.

Il sottosegretario MACCIOTTA assicura che dalla convalida degli effetti dei precedenti decreti-legge non derivano conseguenze di ordine finanziario che precludono l'esame del provvedimento in titolo nel corso della sessione di bilancio. Osserva quindi che l'articolo 11 si riferisce esclusivamente ad assunzioni già effettuate.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori VEGAS e GUBERT, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

(1866) Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, recante differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente COVIELLO, osservando che il decreto-legge differisce il termine già previsto per le contribuzioni a carico dei datori di lavoro agricolo. Ne discende un onere di tesoreria, valutato in lire 5 miliardi, la cui copertura viene riferita alla riduzione di autorizzazioni di spesa a carico del fondo per l'occupazione. Non si ravvisano problemi per quanto di competenza.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1996

16^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

(1849) *Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale*, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 18 dicembre 1996, ore 15

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (1849) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 584, recante misure urgenti per la corresponsione del controvalore dei buoni pasto ai dipendenti civili del comparto Ministeri (1709).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di regolamento per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (n. 46).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione (1851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione (1852) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 18 dicembre 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (399).
- Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (1245).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

Affari assegnati

Esame del seguente documento:

- Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1996 (*Doc. XCI, n. 1*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (1504) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- BUCCIERO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati (484).
 - Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
 - LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92)
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 18 dicembre 1996, ore 14,30

Procedure informative

Comunicazioni del Sottosegretario per gli affari esteri Serri sugli sviluppi della crisi nella regione dei Grandi Laghi.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 18 dicembre 1996, ore 15

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, dei sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta e Sales sui criteri di riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, in materia di interventi per le aree depresse e protette.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 18 dicembre 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali (1033).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (931).
- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore (255).
- PERA ed altri. - Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori (980).
- BERGONZI. - Riordino della docenza universitaria (1022).
- MILIO. - Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università (1037).
- MARTELLI. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1066).
- CAMPUS ed altri. - Norme in materia di concorsi universitari (1174).
- MANIS ed altri. - Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori (1607).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (1849) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 18 dicembre 1996, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (1849) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 18 dicembre 1996, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 18 dicembre 1996, ore 15,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, recante differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo (1866).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 18 dicembre 1996, ore 9

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 18 dicembre 1996, ore 20,30

Audizione del prefetto Carlo Ferrigno, Direttore centrale della Polizia di prevenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza: aggiornamento sull'azione di prevenzione e contrasto del terrorismo interno ed internazionale.
